



COMUNE DI SAN FELE

Via Mazzini, 10 – 85020 San Fele(PZ)
pec: comune.sanfele@cert.ruparbasilicata.it

Tel: 0976/94611 - Fax: 097694411
sito istituzionale: www.comune.sanfele.pz.it

C.F. 85000910761

P.I. 00232860767

COPIA CONFORME DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria Di Prima Convocazione - Seduta Pubblica

N. 14 data: 26-02-2018	OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E SCADENZE DI VERSAMENTO ANNO 2018;
---------------------------	---

L'anno **duemiladiciotto** addi **ventisei** del mese di **febbraio** alle ore **15:00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Alla discussione/votazione risultano :

SPERDUTO Donato	P	BENCIVENGA Mario	P
PIERRI Michele	P	CARLUCCI Raffaella	P
DE CARLO Donato	P	CARRIERO Vitantonio	A
BOCHICCHIO Rocco	P	MASI Gianmario	P
GROTTOLA Michele	P	FARUOLO Vittorio	P
RICIGLIANO Sergio	P	CARNEVALE Giovanni	P
PASCALE Donatella	A		

Totale presenti 11

Totale assenti 2

Assiste il Segretario Comunale (F.F.) Di Leo Leonardo Donato il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. GROTTOLA Michele assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “DETERMINAZIONE ALIQUOTA TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E SCADENZE DI VERSAMENTO ANNO 2018” ;

UDITI gli interventi;

VISTO l'esito della votazione:

Consiglieri assegnati:	n. 13
Consiglieri presenti:	n. 11
Consiglieri votanti:	n. 11
Voti favorevoli	n. 7
Voti contrari	n. 4 (Bencivenga –Masi – Faruolo – Carnevale)
Astenuti	n. /

DELIBERA

DI APPROVARE in ogni sua parte e senza integrazioni e/o modificazioni la proposta allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI FARE RINVIO alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intelligibilità della parte motiva e dispositiva del verbale;

DI DEMANDARE ai competenti **responsabili di settore** l'adozione dei conseguenti atti di attuazione e gestione tecnica, amministrativa e contabile ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Infine, con successiva votazione espressa in forma palese ,il cui esito è:

Consiglieri assegnati:	n. 13
Consiglieri presenti:	n. 11
Consiglieri votanti:	n. 11
Voti favorevoli	n. 7
Voti contrari	n. 4 (Bencivenga –Masi – Faruolo – Carnevale)
Astenuti	n. /

DELIBERA

Di dichiarare il presente **atto immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL II° SETTORE

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta Iuc è composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 09.09.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI);

CONSIDERATO che i commi 669-671-672-676-677-678-681-682-683-692 dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispongono che:

- a) il presupposto in positivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di beni immobili;
- b) la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
- c) in caso di locazione finanziaria la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto;
- d) l'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille;
- e) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- f) il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 e seguenti, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologie di immobili:
 - ï abitazione principale: 6 per mille;
 - ï fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola: 2 per mille;
 - ï altri immobili: 10,6 per mille;
- g) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;
- h) per il 2018, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- i) nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare quest'ultimo e l'occupante sono titolari di una autonoma obbligazione tributaria;
- j) il consiglio comunale deve approvare le aliquote della TASI in conformità ai servizi e ai costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682;

CONSIDERATO, altresì, che la lettera a) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 ha modificato il comma 677 dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 disponendo inoltre che per lo stesso anno 2014, possono essere superati i limiti stabiliti nelle precedenti lettere c) e d), per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione

che siano finanziate relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, ex comma 2 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinati con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011;

CONSIDERATO, anche, che il comma 681 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; in tal caso, l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale;

CONSIDERATO, inoltre, che per effetto delle lettere b) e d) del comma 707 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a partire dal 2014, sono escluse dall'imposta municipale propria (IMU) le seguenti fattispecie:

- i abitazioni principali (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7), **una sola pertinenza per ciascuna categoria;**
- i unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- i casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- i unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

CONSIDERATO, anche, che con il richiamato regolamento per la disciplina della IUC, in particolare per l'applicazione dell'imposta municipale unica (IMU), sono state assimilate alle abitazioni principali, quindi, escluse dall'IMU a partire dal 1° gennaio 2014, le seguenti fattispecie:

- i l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitaria seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

CONSIDERATE, altresì, le aliquote IMU per l'annualità d'imposta 2018 che saranno oggetto di un distinto successivo provvedimento deliberativo da parte del Consiglio Comunale;

ATTESO che il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune;

ATTESO, altresì, che:

- i sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la

- collettività che ne beneficia indistintamente con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;
- dalle risultanze di bilancio emerge che i servizi indivisibili e i relativi costi erogati dal Comune per l'anno 2018 sono i seguenti

SERVIZI	COSTI..€....
Servizio di polizia locale	198.332,02
Servizio di protezione civile	4.000,00
Servizi di viabilità	133.968,22
Servizi di tutela dell'ambiente, del territorio, degli immobili comunali, del patrimonio storico, artistico e culturale, del verde pubblico	2.000,00
Servizio di pubblica illuminazione	191.859,09
Servizi socio-assistenziali	0,00
Altri servizi (Funzioni generali di Amministrazione)	30.000,00
TOTALE COSTI	560.159,33
Gettito TASI	1.000,00
copertura servizi indivisibili con gettito TASI	0,179%

Vista la "Legge di stabilità 2015", n. 190 del 23/12/2014, pubblicata sulla G.U. del 29/12/2014;

Vista la "Legge di stabilità 2016", n. 208 del 28/12/2015, Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato . pubblicata sulla G.U. del 30/12/2015 – Supp. Ordinaria n. 70) con la quale sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per TASI su abitazione principale ed IMU su terreni agricoli;

Richiamato l'art.1, commi : 10- 28- 53 e 54 che recitano testualmente:

- **Comma 10, all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:** a) al comma 2, le parole da: «, nonché l'unità immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse; b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente: «0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»; c) al comma 5, il secondo periodo è soppresso; d) il comma 8-bis è abrogato; e) al comma 13-bis, le parole: «21 ottobre » sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».

- **Comma 28** : “Per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015”.
- **Comma 53**: “ All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento».
- **Comma 54** : “Al comma 678 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento».
- **Vista la “Legge di stabilità 2017”** approvata con Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e pubblicata nella [Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016](#)

CONSIDERATO che il gettito può essere ottenuto applicando l’aliquota del 2,00 per millesolo sulle **abitazioni non principali** non soggette ad IMU, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell’IMU, della TASI e dell’addizionale comunale dell’IRPEF;

VISTO il Decreto-Legge 28 marzo 2014 nr.47 recita “ A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia , a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Le imposte comunali di TARI e TASI su questa unità immobiliare, sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi “. Il Dipartimento delle Finanze, con risoluzione n.6/df ha chiarito che il regime di favore si applica ai pensionati titolari di pensioni in **CONVENZIONE INTERNAZIONALE** e a coloro che percepiscono contemporaneamente una pensione italiana e una estera (solo in questi casi, si verifica la condizione prevista dalla norma e contemporaneamente iscritti all’AIRE;

RITENUTO considerare una sola pertinenza (C/2, o C/6, o C/7) delle abitazioni private quale accessorio dell’immobile principale in modo da calcolare la tariffa sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

DI DETERMINARE che, per gli “**Immobili Merce**” delle imprese edilizie, invenduti e non locati, l’aliquota TASI al 2, 00 per mille;

CONSIDERATO inoltre, che non si ritiene opportuno aumentare l’aliquota al solo scopo di finanziare detrazioni e produrre una redistribuzione del carico fiscale fra i cittadini;

VISTO che per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire del gettito TASI un importo pari ad **euro 1.000,00** ;

VISTO:

- i l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- i il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 che dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della Tasi, in conformità con i servizi indivisibili e i relativi costi, con possibilità di differenziarli in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- i l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- i il comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

CONSIDERATO che questo Ente adottando le sottoelencate delibere :

- deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 04/04/2013 avente ad oggetto *:"RICORSO ALLA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE PREVISTA DALL'ART.243 BIS DEL TUEL N.267 INTRODOTTO DALL'ART.3 LETTERA "R" DELLA LEGGE N.231 DEL 7/12/2012 (G.U. N.286 – 2012)";*
- deliberazione commissariale (*assunti i poteri del Consiglio Comunale*) n. 04 del 31/05//2013 avente ad oggetto: *" PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE ART.243 BIS E SEGUENTI D.LGS. 267/2000 – INDIRIZZI E PROVVEDIMENTI" ;*
- deliberazione commissariale (*assunti i poteri del Consiglio Comunale*) n. 08 del 22/08//2013 avente ad oggetto *"ADEGUAMENTO DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE DI CUI AL D.L. 174/2012, CONVERTITO IN LEGGE N. 213/2012, APPROVATO CON DELIBERA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO. N. 4 DEL 31/05/2013";*

ha aderito alla PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE e programmato il ripianamento di tutti i debiti, entro l'esercizio finanziario 2017, secondo un dettagliato piano di ammortamento ;

Che con nota prot. n. 0001545-25/09/2014 SC_BAS-T93-P, acquisita al nostro protocollo generale al n. 0006719 in data 25/09/2014, la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata - Potenza – Viale del Basento, 78 – e-mail: sezione.controllo.basilicata@corteconti.it PEC: basilicata.controllo@corteconticert.it ha trasmesso la delibera n.100/2014/PRSP con la quale approvava il piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dal Comune di San Fele;

Che, pertanto, alla luce di quanto sopra, questo Comune, attualmente e ancora per un arco di tempo di anni 5 (cinque) e fino al 31/12/2022, si trova nella PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE ;

- **Richiamata la delibera consiliare nr. 23 del 31/03/2017** avente ad oggetto :” *Documento Unico Di Programmazione – DUP Semplificato 2017/2019*”;
- **Richiamata la delibera consiliare nr. 24 del 31/03/2017** avente ad oggetto : “*Approvazione Bilancio Di Previsione 2017/2019 e Allegati*”;
- **Visto il Decreto del Sindaco nr. 10 del 19/06/2017** avente ad oggetto: “ *Nomina Responsabile del Settore Servizi Istituzionali e Finanziari - Conferimento incarico di posizione organizzativa- Dott. DI LEO Leonardo Donato*”, con il quale, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia sono state affidate al sottoscritto le responsabilità del settore e, quindi, la gestione delle risorse umane e finanziarie;
- **Vista e richiamata la deliberazione della Giunta Comunale nr.110 del 14/09/2017**, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “ *Approvazione Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2017 ed assegnazione degli obiettivi e risorse ai Responsabili dei Settori* ”;
- **Vista la legge di stabilità 2018** approvata con Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale GU (Serie Generale n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62): “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” - Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2018, ad eccezione dei commi 756, 808, 816, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 1127 e 1168 dell'art. 1 e dei commi 16, 36 e 37 dell'art. 18 che entrano in vigore il 29/12/2017;
- **Viste le misure riguardanti gli Enti locali** contenute nel **Decreto 29 novembre 2017** del Ministro dell’Interno- Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - che fissa il termine per l’approvazione del bilancio di Previsione per l’anno 2018/2020 al **28 febbraio 2018**;

CONSIDERATE, altresì, le esigenze finanziarie per l’anno 2018;

tutto ciò premesso :

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE
--

- 1) **DI DETERMINARE** le sequentialiquoteper l’applicazione del Tributo sui serviziIndivisibil(TASI) anno 2018 destinatealla copertura parzialedei servizi e costi indicati in premessa:
 - **ALIQUOTA ABITAZIONE NON PRINCIPALE** e relative pertinenze **2,00 PER MILLE** solo sulle abitazioni non soggette ad IMU, (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 C/6 C/7) con **esenzione dei PENSIONATI** titolari di pensioni in CONVENZIONE INTERNAZIONALE e a coloro che percepiscono contemporaneamente una pensione italiana e una estera (solo in questi casi, si verifica la condizione prevista dalla norma e contemporaneamente iscritti all’AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, considerando una sola pertinenza (C/2, o C/6, o C/7) delle abitazioni

private quale accessorio dell'immobile principale in modo da calcolare la tariffa sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

➤ **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE** cat A1 A8 A9 0,00 PER MILLE e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 C/6 C/7)

➤ **ALIQUOTA PER TUTTE LE ALTRE FATTISPECIE 0,00 PER MILLE IMPONIBILI DIVERSE DA QUELLE PRECEDENTI**

- 2) **DI DARE ATTO** che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2018;
- 3) **DI STABILIRE** che, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della stessa mentre il titolare del diritto reale la paga nella restante misura del 90%, con esenzione dal pagamento della tassa se per l'inquilino dell'immobile è abitazione principale;
- 4) **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale Unica "IUC";
- 5) **DI STABILIRE** il pagamento del Tributo in argomento, in due rate semestrali con scadenza 16 giugno 2018 e 16 dicembre 2018;
- 6) **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione sul portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo quanto stabilito con note 4033/2014 e 28926/2014 del Dipartimento delle Finanze.

IL RESPONSABILE DEL II° SETTORE
F.to (Dr. DI LEO Leonardo Donato)



COMUNE DI SAN FELE

PROVINCIA DI POTENZA

ATTI DELLA SEDUTA CONSILIARE

del 26/02/2018

Punto n.4 all’Ordine del Giorno: << determinazione aliquota tributo servizi indivisibili (Tasi) e scadenze di versamento anno 2018>>

PRESIDENTE GROTTOLO MICHELE:

Punto 4 all’Ordine del Giorno: “determinazione aliquota tributo servizi indivisibili (Tasi) e scadenze di versamento anno 2018”.

SINDACO:

Presidente, quest'altra delibera per quanto riguarda la Tasi, l'amministrazione comunale, intende confermare, la stessa aliquota, dell'anno scorso, dell'anno 2017, la determinazione dell' aliquota del servizio Tasi.

PRESIDENTE GROTTOLA MICHELE:

Ci sono interventi? Nessuno. Passiamo all'approvazione del punto.

Allora, favorevoli? 7.

Astenuti? Zero.

Contrari? 4.

Per l'immediata esecutività, favorevoli? 7.

Astenuti? Zero.

Contrari? 4.

P A R E R E T E C N I C O

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole e in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Data: 12-02-2018

Il Responsabile del servizio
F.TO Di Leo Leonardo Donato

***ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
REGOLARITA' CONTABILE***

Ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,

ATTESTA

l'esistenza della copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa da assumere con il presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Data: 12-02-2018

Il Responsabile del servizio
F.TO Di Leo Leonardo Donato

Letto approvato e sottoscritto:

IL Presidente
F.to Dott. GROTTOLA Michele

Il Segretario Comunale
F.to (F.F.) Di Leo Leonardo Donato

IL SEGRETARIO COMUNALE

- ***Visto l'Art. 124, primo comma del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267;***
- ***Visto l'Art. 3 C. 18 e 54 legge 244/2007;***
- ***Visti gli atti d'ufficio;***

A T T E S T A

- ***Che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio comunale nr. 287 per quindici giorni consecutivi dal 12-03-2018, così come prescritto dalla vigente normativa;***

Dalla Residenza Municipale: 12-03-2018

Il Segretario Comunale
F.to (F.F.) Di Leo Leonardo Donato

Copia Conforme all'originale da servire per uso Amministrativo.

Dalla Residenza Municipale: 12-03-2018

Il Segretario Comunale
F.to (F.F.) Di Leo Leonardo Donato